



Area P.I., Cultura,  
Servizi Demografici e Servizi alla Persona

Determinazione  
N. 813 di Registro Generale del 28.09.2020  
Numero di settore 236 del 28.09.2020

Proposta n. 760 del 28.09.2020

**OGGETTO:** Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in G.U. - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione con modificazioni 28 marzo 2019, n. 26 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» - Presa atto risultanze verifiche requisiti anagrafici - Id domanda INPS-RDC-2020-2569151- data di presentazione domanda : 30/05/2020.

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Settembre, nel proprio Ufficio,

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTE le proprie determine :

- n. 631 del 11.07.2019, esecutiva, con la quale si nominava il funzionario amministrativo dott.ssa Bruna Coralluzzo, Cat. D, p.e. D6, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente, già designato con propria nota prot. n. 12192 del 19.06.2019 Coordinatore e Responsabile per i controlli anagrafici relativamente ai richiedenti e beneficiari del Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza, responsabile del procedimento istruttorio dei controlli sui richiedenti e beneficiari della misura in oggetto, stabilendo dettagliatamente le modalità di effettuazione delle verifiche;
- n. 798 del 24.09.2019, esecutiva, con la quale si rettificavano i punti n. 2) e 3) del dispositivo della determina n. 631 del 11.07.2019, precisando dettagliatamente le modalità di effettuazione delle verifiche anagrafiche da effettuare;
- n. 888 del 04.11.2019, esecutiva, con la quale si prendeva atto della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9227 del 25.10.2019, acquisita al protocollo dell'ente in data 29.10.2019 al n. 20800, ad oggetto : "Indicazioni in materia di controlli anagrafici nell'ambito della Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (Piattaforma GePI)", stabilendo che il responsabile dei controlli dovesse attenersi a quanto stabilito nella circolare medesima;
- n. 20 del 15.01.2020, esecutiva, con la quale si prendeva atto della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 10.01.2020, pubblicata sul sito del Reddito di Cittadinanza, sezione operatori, documenti e norme, ad oggetto: , "Aggiornamenti della Piattaforma GePI e chiarimenti in materia di controlli dei requisiti di residenza e soggiorno", stabilendo, tra l'altro, le modalità di effettuazione delle verifiche in applicazione della Nota Ministeriale;

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 10.01.2020;

VISTE:

- la relazione istruttoria N. 20 del 27.08.2020, prot. 15704 del 27.08.2020, con la quale il RdP comunicava, tra l'altro, che il richiedente reddito di Cittadinanza Sig. Omissis...D.Lgs. 196/03, nato il Omissis...D.Lgs. 196/03 a Omissis...D.Lgs. 196/03 e residente in Bellizzi alla via Omissis...D.Lgs. 196/03, C.F. Omissis...D.Lgs. 196/03, domanda presentata in data 30/05/2020, Id domanda : INPS-RDC-2020-2569151, ha avuto i seguenti periodi di residenza:
  - residente nel Comune di Bellizzi dal 10.10.2013 con provenienza da Omissis...D.Lgs. 196/03;
  - cancellato in data 03.06.2019 per ALTRI MOTIVI (mancato rinnovo del permesso);
  - residente nel Comune di Bellizzi dal 24.02.2020 per RICOMPARSA a tutt'oggi e quindi anche alla data di presentazione domanda del 30.05.2020;
  - pertanto come risulta anche nella Piattaforma GEPI dopo l'inserimento dei periodi di residenza in Italia, il signore ha:
    - ✓ giorni totali di residenza (valido ai fini dei 10 anni) : **5 ANNI E 334 GIORNI.**
    - ✓ giorni totali di residenza continuativa (valido ai fini dei 2 anni) : **0 ANNI e 97 GIORNI;**
    - ✓ per tale caso sussiste, pertanto, l'impossibilità di ricostruire il possesso dei seguenti requisiti: residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, (30.05.2020) in modo continuativo;
  - ✓ al suddetto cittadino va richiesta anche consegna di copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo il cui possesso è stato dichiarato in sede di domanda;
  - ✓ Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 5 dell'Accordo Conferenza Stato-Città ed autonomie locali siglato in data 04.07.2019, atto n. 560, occorre convocare il cittadino di cui sopra per acquisire le informazioni atte a verificare i suddetti requisiti di residenza di cui si è dichiarato il possesso in sede di domanda.
- la nota prot. 15750 del 27.08.2020, notificata in data 27.08.2020, con la quale lo scrivente convocava l'interessato per fornire le informazioni relative al possesso del suddetto requisito entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché si chiedeva l'esibizione al servizio e la consegna di copia del permesso di soggiorno in suo possesso:

- la nota prot. 16557 del 10.09.2020, con la quale lo scrivente, considerato che il signore entro i 5 giorni dalla notifica della suindicata convocazione, non aveva fatto pervenire alcuna informazione, né aveva consegnato il richiesto permesso di soggiorno, invitava il RdP ad effettuare comunicazione al cittadino interessato dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e s.m.i.;
- la nota prot. 16601 del 11.09.2020, notificata in data 14.09.2020, di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., per le seguenti motivazioni:
  - ✓ “Mancanza del seguente requisito, che ha dichiarato di possedere alla data di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza (30.05.2020): *non è stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, (30.05.2020), in modo continuativo.”;*
  - ✓ “Mancanza del seguente requisito, che ha dichiarato di possedere alla data di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza (30.05.2020): *possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.”;*
- la nota prot. 17877 del 28.09.2020, con la quale il responsabile di procedimento comunicava che il suddetto richiedente ha presentato osservazioni, giusta nota prot. 16722 del 14.09.2020, consegnando copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in suo possesso e precisando di non avere osservazioni da presentare in merito all'altra difformità comunicatagli;
- la nota prot. 16722 del 14.09.2020, con la quale il Sig. Omissis...D.Lgs. 196/03 ha presentato osservazioni, consegnando copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in suo possesso. Con la medesima nota relativamente alla mancanza degli altri requisiti la cui mancanza era stata comunicata con la suddetta nota: “Mancanza del seguente requisito, che ha dichiarato di possedere alla data di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza (30.05.2020): *non è stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, (30.05.2020), in modo continuativo”*, sotto la sua personale responsabilità ha comunicato di non avere osservazioni da presentare;

PRESO ATTO che la comunicazione motivi ostativi prot. 16601 del 11.09.2020 è stata notificata in data 14.09.2020;  
RITENUTO, pertanto:

- approvare il procedimento istruttorio fin qui seguito, così come comunicato con le citate note suindicate;
- accogliere le osservazioni parziali presentate dal beneficiario e relative al possesso del permesso di soggiorno;
- adottare determina dirigenziale di presa d'atto delle verifiche effettuate, con conseguente comunicazione, entro 10 giorni: 1) all'INPS per il tramite della apposita piattaforma; 2) all'Autorità Giudiziaria con contestuale trasmissione della documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica (art. 7, commi 12,13 e14 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2019, n. 26 recante: “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, giusto testo coordinato con la legge di conversione, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.2019), 3) al cittadino interessato, come peraltro indicato anche nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9227 del 25.10.2019 sopra richiamata, nonché nella nota Ministeriale n. 102 del 10.01.2020;

VISTE le disposizioni legislative vigenti in materia;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00;

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 05.06.2019;

#### DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;

- 1) PRENDERE ATTO e APPROVARE il procedimento fin qui seguito dal responsabile del procedimento dei controlli, come detto nelle premesse, giuste relazioni sopra elencate, per la verifica dei requisiti anagrafici (residenza e soggiorno) previsti dalla normativa indicata in oggetto ed effettuati su un cittadino richiedente il reddito di cittadinanza, presente sulla piattaforma GePI, sig. Omissis...D.Lgs. 196/03, C.F. Omissis...D.Lgs. 196/03, Id domanda INPS-RDC-2020-2569151, - data di presentazione domanda : 30/05/2020;
- 2) PRENDERE ATTO, pertanto, che durante le verifiche di cui trattasi sono state rilevate le seguenti difformità a carico del suddetto richiedente:
  - “Mancanza del seguente requisito, che ha dichiarato di possedere alla data di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza (30.05.2020): *non è stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, (30.05.2020), in modo continuativo.”;*
  - “Mancanza del seguente requisito, che ha dichiarato di possedere alla data di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza (30.05.2020): *possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.”;*
- 3) PRENDERE ATTO, altresì, che il suddetto richiedente ha presentato osservazioni, giusta nota prot. 16722 del 14.09.2020, consegnando copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in suo possesso e sotto la sua personale responsabilità ha comunicato di non avere osservazioni da presentare relativamente alla mancanza degli altri requisiti la cui mancanza era stata comunicata con la suddetta nota;
- 4) ACCOGLIERE le osservazioni parziali presentate dal suddetto cittadino e relative alla mancanza del seguente requisito: “*possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.”;*
- 5) PRENDERE ATTO, pertanto, che durante le verifiche di cui trattasi sono state rilevate le seguenti difformità a carico del suddetto richiedente:

“Mancanza del seguente requisito, che ha dichiarato di possedere alla data di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza (30.05.2020): non è stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, (30.05.2020), in modo continuativo;”

6) COMUNICARE il presente provvedimento, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente atto:

A) all'INPS per il tramite della apposita piattaforma;

B) all'Autorità Giudiziaria con contestuale trasmissione della documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica (art. 7, commi 12,13 e14 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2019, n. 26 recante: “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, giusto testo coordinato con la legge di conversione, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.2019),

C) al cittadino interessato, come peraltro indicato anche nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9227 del 25.10.2019 sopra richiamata, nonché nella nota Ministeriale n. 102 del 10.01.2020;

7) DARE ATTO:

a. che lo stato dell'istanza di cui trattasi è al momento : In valutazione – Non Verificato, Stato del Beneficio : Accolto

b. che i precedenti punti non indicano i dati anagrafici del richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

c. che per l'individuazione del cittadino è stato indicato l'ID Domanda e la data di presentazione visualizzabile nella Piattaforma GePI;

d. che tutta la documentazione relativa al presente procedimento è conservata agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il dr. Bruna Coralluzzo.

Il Responsabile dell'Area P.I., Cultura  
Servizi Demografici e Servizi alla Persona  
Carmine RUSSOMANDO

